Mod\_Fid: LINEA R&S PER AGGREGAZIONI (v. 01) \_ IMPRESE (fid. Banca+Intermediari finanziari)

**SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA A SCALARE**

**A FAVORE DI FINLOMBARDA S.P.A.**

## PREMESSO CHE

1. con DGR n. X/4292 del 6 novembre 2015:
	1. è stata istituita la "Linea R&S per Aggregazioni", volta a sostenere investimenti in ricerca e sviluppo da parte di aggregazioni di imprese anche con organismi di ricerca con specifico riferimento alle aree di specializzazione individuate nella Smart Specialisation Strategy (S3) di Regione Lombardia, che opera attraverso la concessione di Interventi Finanziari costituiti dalla combinazione di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato secondo i criteri applicativi del primo bando attuativo di cui all’allegato alla DGR;
	2. è stato istituito il fondo rotativo denominato “Fondo Linea R&S per Aggregazioni”, a favore delle imprese, per la gestione dei finanziamenti agevolati;
	3. è stata stabilita la dotazione finanziaria iniziale della Linea R&S per Aggregazioni per il primo bando attuativo pari ad euro 120.000.000,00;
	4. è stata costituita la dotazione iniziale del Fondo Linea R&S per Aggregazioni, a valere sulla dotazione iniziale della Linea, pari ad euro 60.000.000,00 comprensivi delle spese di gestione del Fondo;
	5. è stato individuato in Finlombarda S.p.A. il soggetto Gestore del Fondo Linea R&S per Aggregazioni;
	6. è stata approvata ai sensi della DGR n. 3899/2015 una “Metodologia di Valutazione del Rischio ed il correlato Quadro Cauzionale”, identificando la regola di calcolo per la definizione del rischio complessivo del Partenariato e dettagliandole nell’apposito atto attuativo della Direzione Generale protempore Università, Ricerca e Open Innovation;
2. con Decreto n. 11814 del 23 dicembre 2015 sono stati approvati in particolare:
	1. l’Allegato 1 “Linea R&S per Aggregazioni - Bando per la presentazione delle domande di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle aree di specializzazione S3”;
	2. l’Allegato B al Bando di cui sopra, relativo alla “Metodologia di credit scoring del partenariato” ed il correlato quadro cauzionale, utilizzata specificatamente nell’ambito del sopracitato primo Bando attuativo della Linea R&S per Aggregazioni.

Con medesimo decreto è stato altresì definito che le agevolazioni concesse col Bando di cui al punto a) precedente, sono concesse ed erogate nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 25 del Regolamento C.E. n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

**PREMESSO ALTRESI’ CHE:**

1. il Partenariato composto da [•], [•], [•], [•], [•] ha presentato a valere sul Bando (come infra definito) il Progetto di R&S dal titolo [•], ID SIAGE [•];
2. Regione Lombardia con Decreto della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation ha concesso al partenariato di cui alla premessa precedente un importo complessivo di [•] euro di cui:

- € [•] (EURO [•] ) a titolo di finanziamenti agevolati;

- € [•] (EURO[•]), a titolo di contributi a fondo perduto;

per la realizzazione del Progetto di R&S del valore di euro [•] (euro [•]);

1. la società [•] (di seguito anche, il Contraente) in relazione al Progetto di R&S ha richiesto per la realizzazione della porzione progettuale di propria spettanza definita come Progetto di R&S del Contraente, un Intervento Finanziario pari ad euro [•];
2. Regione Lombardia con Decreto della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation del [•], ha concesso al Contraente un Intervento Finanziario pari ad euro [•] di cui:

- € [•] (EURO [•] ) a titolo di finanziamento agevolato;

- € [•] (EURO[•]), a titolo di contributo a fondo perduto;

per la realizzazione del Progetto di R&S del valore di euro [•] (EURO [•]).

Tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante e inscindibile, atta alla interpretazione della presente fidejussione (in seguito anche “**Fideiussione**”), sottoscritta addì *(inserire data)* in *(inserire luogo)*

**tra**

(**Banca/Intermediario Finanziario**) [•] (di seguito “**Garante**”), con sede legale in [•], P. IVA [•], autorizzato ai sensi della normativa vigente al rilascio di garanzie fideiussorie, nella persona di [•] nato a [•], il [•], Cod. Fisc. [•], nella qualità di [•], munito di idonei poteri a validamente impegnare il Garante nel rilascio della Fidejussione;

nell’interesse di

- *(nominativo soggetto/ragione sociale dell’impresa)* [•](di seguito “**Contraente**”),

a favore di

- **Finlombarda S.p.A.** (di seguito “**Beneficiario**”), con sede legale in Milano, alla Via Taramelli n. 12, Cap 20124, P. IVA 01445100157

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

***Articolo 1 – (Definizioni)***

Nella presente Fideiussione, salvo venga altrimenti specificato, le parole e le espressioni così come indicate nella “premessa” e nel presente articolo, avranno il significato di seguito indicato:

* **Contratto di Intervento Finanziario**: il contratto sottoscritto dal Contraente mediante il quale viene erogato allo stesso l’intervento finanziario concesso ai sensi di quanto previsto ai punti 3 e 6 delle premesse;
* **Bando:** si intende il BandoLinea R&S per Aggregazioniper la presentazione delle domande di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle aree di specializzazione S3” e relativi allegati di cui alla premessa 2.
* **Contributo**: la quota dell’Intervento Finanziario non soggetta a restituzione ed erogata a titolo di fondo perduto da Regione Lombardia con Decreto di cui alla Premessa 6.
* **Finanziamento**: la quota dell’Intervento Finanziario erogata da Finlombarda S.p.A. e soggetta a restituzione secondo le modalità, i tassi ed i termini previsti dal Contratto di Intervento Finanziario, con Decreto di cui alla Premessa 6;
* **Importo Garantito**: si intende il debito residuo maturato sul Finanziamento e calcolato quale somma dovuta per capitale ed interessi alla data di escussione della presente garanzia fideiussoria. Tale importo avrà un valore iniziale, determinato alla data di rilascio della presente fideiussione, pari al 50% o 100% del Finanziamento concesso maggiorato degli interessi contrattuali e si ridurrà, con riferimento a ciascuna rata regolarmente corrisposta, in dipendenza dei pagamenti effettuati dal Contraente al Beneficiario in conformità del Piano di Ammortamento e secondo quanto previsto dall’ultimo capoverso del successivo art. 2.
* **Intervento finanziario**: l’agevolazione finanziaria concessa al Contraente con Decreto di cui alla Premessa 6;
* **Inadempimento del Contraente**: il mancato rispetto di qualsiasi obbligo contrattuale da parte del Contraente ivi compresa la mancata restituzione dell’importo dovuto a seguito di provvedimento di decadenza o revoca assunto ai sensi del Bando;
* **Partenariato**: l’insieme dei Soggetti beneficiari dell’Intervento Finanziario di cui alla premessa 3.
* **Periodo di Rimborso**: il periodo di durata del Piano di Ammortamento del Finanziamento;
* **Piano di Ammortamento**: il documento riepilogativo dei pagamenti dovuti dal Contraente a valere sul Contratto di Intervento Finanziario nonché della previsione delle rispettive scadenze. Il Piano di Ammortamento è allegato al Contratto di Intervento Finanziario; definizione non coincidente con quella del foglio informativo
* **Reviviscenza**: il ripristino di efficacia della fidejussione.

***Articolo 2 (Oggetto della Fidejussione)***

La presente Fideiussione ha, quale oggetto, l’impegno, da parte del Garante, di costituirsi, come effettivamente con la presente si costituisce, fideiussore, nell’interesse del Contraente, rilasciando apposita garanzia, a favore del Beneficiario sino alla concorrenza dell’importo pari ad Euro [•] *(indicare importo sia in cifre che in lettere* [•]*),* secondo quanto previsto dal Contratto di intervento finanziario.

Il Garante si impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente, nei limiti dell’Importo Garantito, al pagamento delle somme dovute e non ancora rimborsate dal Contraente, in conseguenza dell’Inadempimento del Contraente stesso, ivi comprese le ulteriori somme dovute a titolo di interessi anche moratori e penali determinate secondo quanto previsto dal Bando e dal Contratto di Intervento Finanziario.

La Fideiussione si ridurrà con riferimento a ciascuna rata regolarmente corrisposta, a seguito dei pagamenti effettuati dal Contraente in conformità al Piano di Ammortamento, decorso un semestre dall’avvenuto, regolare e corretto pagamento di ciascuna rata ed a fronte di specifica comunicazione di svincolo rilasciata di volta in volta dal Beneficiario al Garante. Tale comunicazione verrà rilasciata dal Beneficiario su specifica richiesta scritta, formulata in tal senso dal Contraente. In assenza di comunicazione di svincolo parziale / totale inviata dal Beneficiario al Garante la garanzia non potrà per nessun motivo ritenersi svincolata.

***Articolo 3 (Durata della Fidejussione)***

La presente Fideiussione ha efficacia dalla data di rilascio da parte del Garante e cessa, previa comunicazione di svincolo definitivo inviata al Garante dal Beneficiario a mezzo lettera raccomandata A/R oppure mediante posta elettronica certificata a seguito di specifica richiesta del Contraente, alla conclusione del Periodo di Rimborso. Sono fatti salvi e impregiudicati i casi di reviviscenza, di cui all’art. 5.

***Articolo 4 (Obblighi del Garante)***

**4.1.** Il Garante si obbliga a pagare al Beneficiario, nei limiti dell’Importo Garantito, la somma indicatagli dal Beneficiario stesso come dovuta, a prima richiesta, entro e non oltre n. 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta stessa e senza nessun obbligo, da parte del Beneficiario, di preventiva costituzione in mora.

**4.2.** Il Garante, fermo quanto previsto al punto 4.1., non potrà opporre alcuna eccezione, anche:

i) a fronte di dichiarazione di nullità o invalidità delle obbligazioni derivanti dal sottostante Contratto di Intervento Finanziario,

ii) per opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati,

iii) nel caso in cui il Contraente sia dichiarato nel frattempo cessato, ovvero dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o in liquidazione,

iv) nel caso di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

**4.3**. L’eventuale mancato pagamento al Garante della commissione dovuta dal Contraente non sospende la presente garanzia fidejussoria e non potrà essere opposto, in nessun caso, al Beneficiario.

**4.4**. Il Garante si obbliga, in ogni caso, a pagare al Beneficiario nei limiti dell’Importo Garantito, le somme che, pur risultando già rimborsate al medesimo, dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, ovvero per qualsiasi altro motivo, le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide.

**4.5**. Le obbligazioni del Garante si intendono assunte in via solidale dal Contraente, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente stesso.

**4.6.** Il Contraente si obbliga nei confronti del Garante a fornire allo stesso documentazione comprovante i pagamenti effettuati in conformità del Piano di Ammortamento.

**4.7.** Ai fini della determinazione del credito oggetto della presente garanzia, fanno prova in qualsiasi sede le risultanze delle scritture contabili del Beneficiario.

***Art. 5 (Reviviscenza della Fidejussione)***

**5.1.** La Fideiussione rimarrà valida ed efficace per le obbligazioni del Contraente che dovessero rivivere a seguito di inefficacia, annullamento o revoca dei pagamenti dallo stesso effettuati.

**5.2.** Il Garante accetta che la presente Fideiussione venga rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, e di quanto contemplato dall’art. 1957 del codice civile, volendo ed intendendo il Garante restare obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del debito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 del codice civile.

***Articolo 6 (Comunicazioni)***

Tutte le comunicazioni tra il Beneficiario ed il Garante dipendenti dalla presente Fideiussione, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata agli indirizzi indicati in epigrafe nella presente Fideiussione o mediante posta elettronica certificata, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs.28.2.2005 n.82 e successive modifiche, agli indirizzi:

- per il Beneficiario ***finlombarda@pec.regione.lombardia.it***

- per il Garante (*indicare indirizzo di posta elettronica certificata*) [•]

***Articolo 7 (Referenti)***

Il Garante individua quale referente operativo della Fideiussione il Sig. Ufficio/Area Indirizzo Tel Fax [•], e-mail: [•]

***Articolo 8 (Accettazione espressa della Fideiussione)***

Il Garante conviene espressamente che la presente Fideiussione si intenderà accettata dal Beneficiario solo dietro espressa lettera di accettazione e conferma oppure previa restituzione di copia della garanzia debitamente firmata per accettazione dal Beneficiario. In nessun caso potrà intendersi accettata tacitamente.

***Articolo 9 (Oneri)***

Il Garante conviene che le imposte, le tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente Fideiussione ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall’eventuale recupero delle somme siano a carico del Contraente.

***Articolo 10 (Foro competente)***

Le Parti convengono di eleggere, per qualsiasi controversia, come Foro competente esclusivo quello di Milano.

***Articolo 11 (Trattamento Dati Personali)***

Le Parti dichiarano di essere state adeguatamente informate circa il trattamento dei dati personali che verrà attuato nelle forme e con le modalità di cui all’informativa preventivamente resa nelle forme di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Letto, confermato e sottoscritto

[Luogo e data] [•]

(il Contraente) (il Garante)

Si approvano espressamente, ai sensi dell’art.1341 del Codice Civile, le seguenti clausole della presente Fideiussione: artt.3 (Durata), 4 (Obblighi del Garante), 5 (Reviviscenza della Fidejussione) e 10 (Foro competente).

(il Contraente) (il Garante)